



COMUNE DI CARRARA
Settore Economia e Servizi alle Imprese

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO n° 32 del 23.12.02
(DPR 447/98 come modificato ed integrato dal DPR 440/00)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMIA E SERVIZI ALLE IMPRESE**

VISTA la domanda presentata in data 18.05.02, prot. gen. le del Comune di Carrara n° 18087 del 18.05.02, dal Sig. Bertolucci Sandro nato a Carrara il 11.03.1957 C.F.: BRTSDR57C11B832X, in qualità di socio amministratore "protempore" della ditta "Lardo di Colonnata di Giannarelli Marino & C. S.n.c." proprietaria dell'immobile sito in Via Comunale Colonnata, 2 Carrara (MS), con la quale chiede di eseguire "RIUTILIZZO DI FABBRICATO SITO IN LOC. TINA DI BEDIZZANO STRADA COMUNALE DI COLONNATA, 2/A", e distinto in catasto al foglio n° 45 mappale n° 513;

VISTA la nota di avvio del procedimento in data 21.06.02 prot. gen. le n° 23172;

VISTO il parere dell'ARPAT prot. n° 2215 del 08.08.02;

VISTI i pareri favorevoli dell'Azienda Asl n° 1 di Massa Carrara Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi, prot. n° 173/02/NIP del 12.09.02 e prot. n° 227/02/NIP del 20.12.02;

VISTA la richiesta pervenuta in data 17.12.2002 con prot. gen.le del Comune n° 50616 per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, fatto salvo il potere di annullamento da parte del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, e della SS. MM. di Pisa;

VISTA l'autorizzazione n° 117 del 21.12.02 rilasciata dal Settore Urbanistica ai sensi del D.Lgs n° 490 del 29/10/99, ex art. 151, comma 4;

VISTA l'autorizzazione del Settore Difesa del Suolo e Protezione Civile della Provincia di Massa Carrara prot. n° 38864 del 23.12.02;

VISTO il parere favorevole del Settore Urbanistica del Comune di Carrara con nota del 23.12.2002; ACCERTATO che del rilascio di detta autorizzazione è stata data notizia mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Carrara, con specificazione dei titolari e delle località interessate, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 52 del 02.11.1979 e che la stessa è stata trasmessa alla SS.MM. di Pisa dall'Ufficio competente;

VISTO il contratto di compravendita datato 12.07.02, recante il repertorio n° 37477, raccolta n° 3550, registrato a Massa in data 26.07.00 al n° 1051 e trascritto presso la Conservatoria del R.R.T. di Massa Carrara in data 14.07.00 ai n° 6579 - 4405;

RITENUTO pertanto di rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento richiesto ai sensi dell'art. 4 c. 1 del DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/00;

VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n° 112 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento dello sportello unico per le imprese approvato con deliberazione della giunta comunale n° 280 del 26.05.99;

VISTA la nota prot. n° 4454 del 26.06.01 con cui il dirigente del Settore Assetto del territorio individua le competenze dell'ufficio;

VISTA la L. R. 14.10.1999 n° 52;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanato con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il vigente Piano Strutturale;

VISTO il vigente Regolamento Urbanistico;

VISTO il vigente regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il regolamento Comunale di Igiene e Polizia Urbana;

VISTI gli elaborati di progetto allegati alla suddetta istanza ed approvati dagli enti/uffici competenti;

AUTORIZZA

Il Sig. Bertolucci Sandro nato a Carrara il 11.03.1957 C.F.: BRTSDR57C11B832X, in qualità di socio amministratore "protempore" della ditta "Lardo di Colonnata di Giannarelli Marino & C. S.n.c." proprietaria dell'immobile sito in Via Comunale Colonnata, 2 Carrara (MS), ad eseguire i lavori relativi al "RIUTILIZZO DI FABBRICATO SITO IN LOC. TINA DI BEDIZZANO STRADA COMUNALE DI COLONNATA, 2/A", e distinto in catasto al foglio n° 45 mappale n° 513, secondo il progetto costituito da n° 13 (Tredici) tavole che si allegano quale parte integrante del presente provvedimento con le **prescrizioni e condizioni**, riportate nei "**PARERI**" anch'essi allegati quale parte integrante del presente atto.

La presente autorizzazione è subordinata al pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, determinato in via provvisoria ed a norma della delibera del C.C. n° 51 del 27.04.1994, nella misura sottoindicata:

A) per le spese di urbanizzazione primaria	Euro	3.912,00
B) per le spese di urbanizzazione secondaria	Euro	3.301,00
C) per spese commisurate al costo di costruzione	Euro	0,00
TOTALE	Euro	7.213,00

Diritti di segreteria € 175,00 (Euro Centosettantacinque/00)

Il mancato versamento del contributo e delle rate nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 27 titolo V della Legge Regionale 52 del 14 ottobre 1999, che unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 R.D. 14 aprile 1910, n° 639.

Il soggetto autorizzato dovrà corrispondere a favore del Comune, se dovuti, gli importi a conguaglio relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed il costo di costruzione in via provvisoria nella misura suindicata, nei termini che saranno indicati nella richiesta notificata al soggetto autorizzato medesimo. I nuovi importi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al contributo per costo di costruzione, saranno determinati dal Consiglio Comunale sulla base di quanto disposto al titolo IV, articoli 19 e 20, della L.R. 14.10.99 n° 52;

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al soggetto autorizzato di notificare gli estremi dell'autorizzazione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

Qualora nell'esecuzione delle opere incorrano rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici, prima dell'inizio dei lavori è necessario ottemperare a tutte le incombenze

prescritte dal D. Lgs. 15.08.1991 n° 277.

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente autorizzazione non sono state attuate strutture in cemento armato.

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal **23.12.02**, data della presente autorizzazione ed ottenere l'abitabilità/agibilità entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell'autorizzazione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali l'autorizzazione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per completare le opere può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del soggetto autorizzato, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova autorizzazione; in tal caso la nuova autorizzazione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare dell'autorizzazione a mezzo di apposito modulo (**tagliando A**) e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte del funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuto completamento della copertura del manufatto (**tagliando B**).

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori (**tagliando C**).

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle ditte esecutrici.

A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 06.12.82 il soggetto autorizzato deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima.

Al momento dell'apertura del cantiere edile dovrà essere richiesta ed ottenuta, se necessaria, autorizzazione di attività temporanea a norma delle finalità del D.P.C.M. 01.09.91 e della delibera del C.C. n° 154 del 28.07.92.

Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività si potrà far ricorso alla procedura di cui all'art. 9 del DPR 447/98, come modificato dal DPR 440/00, ferma restando la normativa in materia di cantieri e impianti tecnici;

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/99 e successive modifiche. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico per le Imprese.

L' autorizzazione è, in ogni caso, rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica medesima.

Carrara li, 23.12.02

Settore Economia e Servizi alle Imprese
Dott. Giuseppe Vitale



ALLEGATI:

1. n° 1 copia elaborati grafici debitamente vistati.
2. ARPAT prot. n° 2215 del 08.08.02;
3. Azienda Asl n° 1 di Massa Carrara G.O.N.I.P. prot. n° 173/02/NIP del 12.09.02 e prot. n° 227/02/NIP del 20.12.02;
4. Autorizzazione n° 117 del 21.12.02 del Settore Urbanistica;
5. Settore Urbanistica del Comune di Carrara con nota del 23.12.02;
6. Settore Difesa del Suolo e Protezione Civile della Provincia di Massa Carrara prot. n° 38864 del 23.12.02;

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Carrara li 23.12.02

Il soggetto autorizzato

Battalini Domenico

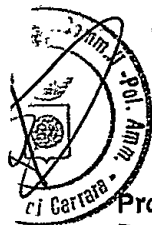
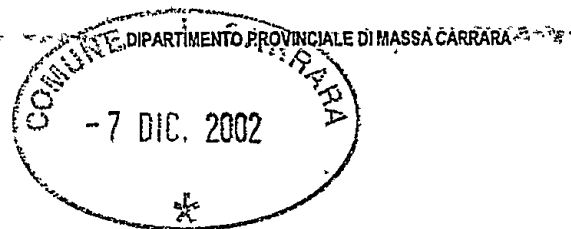


COMUNE DI CARRARA	
19 DIC. 2002	Cat.
Prot. n° 49426	Clas.

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

54100 MASSA via del Patriota, 2
tel 0585 899411 fax 0585 47000
e-mail: dip.ms@arpat.toscana.it



Prot. 3444
Data 05/12/02

ns. rif. Lardo Colonnata

Oggetto: Pratica SUAP. Prot. 43384. Ditta Lardo di Colonnata. Progetto di riutilizzo di fabbricato sito in località Trina di Bedizzano strada comunale di Colonnata 2/A.

Al Responsabile Sportello Unico Comune Carrara
Dr. G. Vitale

CARRARA

In riferimento alla pratica in oggetto, dall'esame della documentazione presentata, si fa presente che le integrazioni richieste dalla Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici, e presentate dalla ditte non riguardano aspetti di nostra competenza.

Si fa presente che a seguito della Comunicazione n. 4174/1-8-6 del 2/3/00 del Direttore Generale ARPAT, e sulla base del tariffario ARPAT, in particolar modo della tabella 4 "Tariffe per il rilascio di pareri e valutazioni tecniche" così come integrata e modificata dalla Delibera G.R. n. 14 del 11/01/2000, deve essere corrisposto da parte del richiedente a questa struttura un compenso di euro 30,50 più IVA al 20% pari a 6,10 euro, tramite versamento su bollettino di conto corrente allegato alla presente. La fattura sarà emessa a riscontro dell'avvenuto pagamento.

Distinti saluti

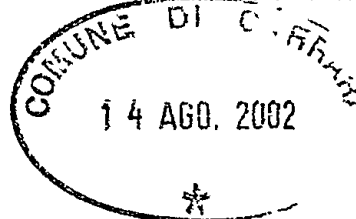
Il Responsabile Dipartimento Provinciale
Dr. G. Camici



ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana	
COMUNE DI CARRARA	Cat.
54100 MASSA via del Patriota, 2	tel 0585 699411 fax 0585 47000
17 AGO. 2002	e-mail: arp.ms@arp.at.toscana.it
Prot. n° 31626	Ces.

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA



Prot. 2215
Data 08/08/02

ns. rif. Lardo Colonnata

Oggetto: Pratica SUAP. Prot. 24312, Ditta Lardo di Colonnata p.za f.lli Rosselli, 10. Progetto di riutilizzo di fabbricato sito in località Trina di Bedizzano strada comunale di Colonnata 2/A.

Al Responsabile Sportello Unico Comune Carrara
Dr. G. Vitale

CARRARA

In riferimento alla pratica in oggetto, dall'esame della documentazione presentata, per gli aspetti di nostra competenza, si fa presente quanto segue:

La ditta si approvvigiona tramite acquedotto. Gli unici scarichi previsti sono quelli delle acque reflue domestiche dei servizi igienici che verranno trattati in un impianto di fitodepurazione. Le acque depurate verranno successivamente impiegate per l'irrigazione dei giardini.

Tutte le acque derivanti dall'attività, ivi comprese le acque di lavaggio verranno raccolte in vasca a tenuta e smaltite come rifiuti.

Per quanto riguarda la problematica rumore, la ditta esclude che l'attività possa provocare inquinamento acustico, anche tenendo conto che lo stabile è interamente dedicato all'attività.

Pertanto, premesso che:

- Gli scarichi delle acque reflue domestiche dovranno essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 45 comma 1 del DLgs 152/99 e della L.R. n. 64/2001.
- La salamoia ed il sale non riutilizzato e che non confluiscono nelle acque di lavaggio dovranno essere smaltiti anch'essi come rifiuti,

si esprime parere favorevole.

Si fa presente che a seguito della Comunicazione n. 4174/1-8-6 del 2/3/00 del Direttore Generale ARPAT, e sulla base del tariffario ARPAT, in particolar modo della tabella 4 "Tariffe per il rilascio di pareri e valutazioni tecniche" così come integrata e modificata dalla Delibera G.R. n. 14 del 11/01/2000, deve essere corrisposto da parte del richiedente a questa struttura un compenso di euro 77,47 più IVA al 20% pari a 15,49 euro, tramite versamento su bollettino di conto corrente allegato alla presente.



ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA



La fattura sarà emessa a riscontro dell'avvenuto pagamento.

Distinti saluti

Dr. G. Biancardi

Dr.ssa L. Lotti

Dr. C. Righini

Dr. G. Sansoni

Il Responsabile Dipartimento Provinciale
Dr. G. Camici





REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL 1 di MASSA E CARRARA

GRUPPO OPERATIVO NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
54100 MASSA - Via Democrazia 44 - tel. 0585 45843 fax 0585 493900

OGGETTO: LARDO DI COLONNATA DI GIANNARELLI MARINO & C. SNC - PROGETTO
DI RIUTILIZZO DI FABBRICATO SITO IN LOCALITA' TRINA DI BEDIZZANO, STRADA
COMUNALE DI COLONNATA 2/A. Parere

Risposta al n° 43384 in data 04/11/2002

Allegati n°: UN FASCICOLO

Prot. n. 227/02/NIP

Massa, lì 20/12/2002

(Pratica N° 698/02/S: LARDO DI COLONNATA di Giannarelli & C. snc)

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di CARRARA

Con riferimento alla richiesta di parere relativo alla pratica segnata in oggetto, si comunica
che è stata esaminata dal Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi di questa U.S.L. 1 il
quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della stessa.

Si restituisce la pratica debitamente timbrata e vistata.

Il Coordinatore G.O.N.I.P.
(Dott.ssa G. Ghiselli)



"C" > CONSULENZA



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL 1 di MASSA E CARRARA

GRUPPO OPERATIVO NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
54100 MASSA - Via Democrazia 44 - tel. 0585 45843 fax 0585 493900

**OGGETTO: LARDO DI COLONNATA DI GIANNARELLI MARINI & C. SNC - PROGETTO
DI RIUTILIZZO DI FABBRICATO SITO IN LOCALITA'**

Risposta al n° 24312

in data 25/06/2002

Allegati n°: UN FASCICOLO

Prot. n. 173/02/nip

Massa, li 12/09/2002

(Pratica N° 646/02/S: LARDO DI COLONNATA di Giannarelli & C. snc)

**Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di CARRARA**

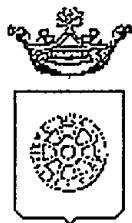
Con riferimento alla richiesta di parere relativo alla pratica segnata in oggetto, si comunica che è stata esaminata dal Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi di questa U.S.L. 1 il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della stessa.

Si restituisce la pratica debitamente timbrata e vistata.

X Il Coordinatore G.O.N.I.P.
(Dott.ssa G. Ghiselli)

"C">CONSULENZA





Comune di Carrara

COMUNE DI CARRARA
SETTORE URBANISTICA

Avvenute affissione all'Albo

del Comune di Carrara

21 12 02
[Signature]

IL DIRIGENTE

AUTORIZZAZIONE N.117 del 21/12/2002

RICHIAMATA l'autorizzazione ex art. 151 del D.Lgs 490/99 recante data 11.9.2002 intestata alla S.n.c. Lardo di Colonnata relativa al progetto inerente i lavori di riutilizzo del fabbricato sito in Bedizzano loc. Tina Via comunale di Colonnata 2/A;

PRESO atto che l'autorizzazione di cui sopra è stata vistata in data 15 /11/2002 con la dicitura: "Non si propone l'annullamento ex art. 151 D.lgvo 490/99 "dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Pisa;

ATTESO che in data 31/10/2002 la Società di cui sopra ha presentato nuove tavole progettuali per il riutilizzo del fabbricato in questione contenenti le indicazioni della Soprintendenza di Pisa;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla revoca della precedente autorizzazione del 11.9.2002 ed al rilascio di una nuova autorizzazione ex art. 151 del D.Lvo 490/99;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, come modificato da ultimo dal T.U. citato, con il quale sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali, per quanto attiene alla loro individuazione, tutela e relative sanzioni;

VISTA la L.R. del 2.11.1979 n. 52 e successive modifiche ed in particolare:

l'art. 2, con il quale sono state sub - delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di beni culturali e ambientali;

l'art. 4, che stabilisce che gli atti relativi alle funzioni indicate in oggetto dovranno essere adottati in ogni Comune previo parere del Collegio degli Esperti, di cui all'art. 10, c.2, L.R. 52/99 nei casi in cui sia necessaria la concessione edilizia di cui alla Legge 28.1.1977, n. 10 e l'autorizzazione ex art. 48 della Legge del 5.8.1978 n° 457;

VISTA la Legge Regionale del 19.04.1993 n° 24;

VISTO il parere espresso dal Collegio degli Esperti, nella riunione n.24 del 09/12/2002; in merito al progetto sopra citato: "PARERE FAVOREVOLE".

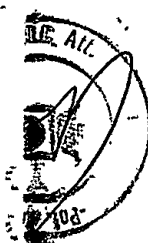
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art.107, comma 3, lett.f), ai sensi del quale rientra nelle attribuzioni dirigenziali l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

per quanto esposto in premessa:

revoca la precedente autorizzazione emessa in data 11/9/2002

AUTORIZZA

la Ditta Lardo di Colonnata S.n.c. ad eseguire lavori di riutilizzo del fabbricato sito in Bedizzano Loc. Tina, Via Comunale di Colonnata 2/A, come da progetto presentato in data 31/10/2002, costituito da



13 tavole così numerate : n° 1-2-3.1-3.2-4-5.1-5.2-5.3-6-7-8-9-10, in atti depositate, dando atto che le nuove tavole progettuali contraddistinte con i numeri 5.1, 5.2, 5.3 e 6. contengono le indicazioni della Soprintendenza di Pisa.



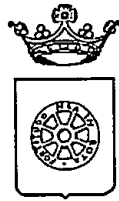
Dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, trascorsi i quali il presente atto verrà inviato alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici di Pisa Via Lungarno Pacinotti, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di annullamento previsto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs 29/10/1999, n° 490 da esercitarsi entro 60 (sessanta) dal ricevimento, da parte della stessa Soprintendenza, della documentazione tecnica. Entro il medesimo termine di 60 giorni e' consentita ai sensi del Capo III della L. 7/8/1990, n° 241 la partecipazione al procedimento, anche tramite la presentazione di documenti e memorie illustrative.

Carrara, 21 dicembre 2002

IL DIRIGENTE
Claudio Bacicalupi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Claudio Bacicalupi", written over the printed name.





COMUNE DI CARRARA
SETTORE URBANISTICA

Prot. n° 24312/3899
del 23/12/2002

A:
Settore Attività Produttive, Commercio,
Sportello Unico delle Imprese
SEDE

OGGETTO: Procedimento di autorizzazione edilizia relativo a lavori di ristrutturazione e riutilizzo di fabbricati ad uso artigianale.

Il sottoscritto Claudio Bacicalupi, nella qualità di Dirigente del Settore Urbanistica,

VISTA la comunicazione di avvio di procedimento pervenuta in data 04/11/2002 con prot.43384 inoltrata dal responsabile del Procedimento dr. Vitale Guirardo in merito all'istanza presentata in data 01/07/2002 e recante prot. 24312/3899 da BERTOLUCCI SANDRO Rappr. Legale della Società LARDO DI COLONNATA S.n.c.con sede in Codena (P.I.00653720458) finalizzata ad ottenere l' Autorizzazione per lavori di ristrutturazione e riutilizzo fabbricati ad uso artigianale, siti in Bedizzano loc.Tina su terreno distinto catastalmente al foglio 45 mappale 513;

VISTA la L. 17.8.1942 n° 1150,

VISTA la L. 6.8.1967 n° 765,

VISTA la L. 28.1.1977 n° 10,

VISTA la L. 28.2.1985 n°47,

VISTA la L.R. 14.10.1999 n°52,

VISTO il vigente Piano Strutturale,

VISTO il vigente Regolamento Urbanistico,

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale,

VISTI gli elaborati di progetto allegati alla suddetta istanza,

VISTO il parere espresso dal Collegio degli Esperti, previsto dall'art.10, comma 2, della L.R. 54/99 ed istituito con delibera del C.C. n° 54 del 05/05/2000 nella seduta n° 24 del 09/12/2002:"



VISTI i nuovi elaborati tecnici presentati dalla Lardo di Colonnata Snc. in data 30/10/2002;

VISTO il parere del Nucleo di Valutazione, istituito con determinazione del Dirigente n° 58 del 22.5.2000, espresso nella riunione n° 34 del 11/12/2002 " Visti i nuovi elaborati proposti, si conferma il parere espresso nella seduta n° 24 del 04/9/2002".

DATO ATTO che a seguito della presentazione dei nuovi elaborati tecnici, in data 21/12/2002 è stata emanata nuova autorizzazione n° 117, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 29/10/1999 n° 490 ed è stata nel contempo revocata la precedente autorizzazione emanata in data 11.09.02;

DATO ATTO, altresì, che l'autorizzazione n° 117 del 21.12.2002 è stata inviata alla Soprintendenza per i beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici in data 24/12/2002; 



DATO ATTO, inoltre, che l'intervento di progetto risulta conforme alle disposizioni del vigente Regolamento Urbanistico e del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

ESPRIME

per quanto di competenza ed esclusivamente per quanto attiene alla verifica di compatibilità dell'intervento di progetto alle disposizioni del Regolamento Urbanistico e del Regolamento Edilizio Comunale vigenti, **PARERE FAVOREVOLE** con le condizioni di cui al parere del Nucleo di valutazione espresso nella seduta n° 24 del 04/09/2002 e n° 36 del 11/12/2002 di seguito riportati: 1) il manto di copertura venga realizzato con coppi ed embrici; 2) gli infissi (finestre, porte e persiane) siano realizzati in legno: le persiane di colore verde bottiglia, le finestre in legno naturale di castagno, così come i travetti di gronda. sia le finestre che le porte siano contornate in marmo bianco di Carrara, di spessore cm.12; 3) i pilastri del cancello carraio siano rivestiti in pietra.



La realizzazione delle opere di cui si tratta è subordinata al pagamento della somma complessiva di L.7.213,00 a titolo di oneri di urbanizzazione

oneri urbanizzazione primaria L.3.912,00



oneri urbanizzazione secondaria L.3.301,00

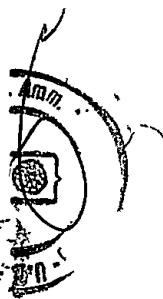
e di €. 175.00 per diritti di segreteria

Carrara, 23/12/2002

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi

ALLEGATI:

- n° 1 copia elaborati grafici debitamente vistati.





PROVINCIA DI MASSA CARRARA

SETTORE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

U.O. DIFESA SUOLO

Via Democrazia, 17 - 54100 Massa - Tel.0585/8956201/223/224 - Fax 0585/8956222

Rif. prot. N.22112/132 del 05/07/02

Massa, 23/ 12 /2002

Prot.: 38864

Allegati: vari

OGGETTO: R.D.3267/23 e L.R.T.39/2000 - Vincolo Idrogeologico - Istanza Sportello Unico delle Imprese per conto della Ditta Lardo di Colonnata Snc., per autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di due fabbricati in Loc.Trina di Bedizzano, sui terreni distinti al N.C.E.U. al Fg.45 Mappale n.513 - Comune di Carrara.

Allo Sportello Unico delle Imprese - Comune di Carrara - Piazza 2 Giugno - Carrara
e, p.c., Al Coordinatore Provinciale del C.F.S.
Al Sig. Sindaco del Comune di Carrara
LORO SED

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 30/12/1923, n.3267 e relativo regolamento;

VISTA la L.R.T. 21 Marzo 2000 n.39;

PRESO ATTO del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R.T. del 5 Settembre 2001, n.44/R;

VISTO l'art.1 della Legge 18/6/1931 n.973;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia di Massa-Carrara;

VISTA la Legge 8/8/1985 n.431, recante disposizioni per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

VISTA la domanda presentata dallo Sportello Unico delle Imprese del Comune di Carrara per conto della Ditta Lardo di Colonnata Snc, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di due fabbricati in Loc.Trina di Bedizzano, sui terreni distinti al N.C.E.U. al Fg.45 Mappale n.513 - Comune di Carrara, area soggetta a vincolo idrogeologico e ambientale "area boscata";

PRESO ATTO dell'istruttoria di merito curata dalla competente U.O. Difesa Suolo;

VISTO il progetto generale dell'impianto predisposto dall'Ing. Giuseppe Fruzzetti di Carrara;

PRÉSO ATTO delle risultanze dell'indagine geologica a corredo del progetto redatta dal Dr. Geol. Carlo Musetti di Carrara in data 16.05.2002 e delle successive integrazioni in data 29.11.2002,

VISTI la Relazione ed il progetto delle fondazioni nonché i calcoli ed il dimensionamento dei muri di sostegno eseguiti dall'Ing. Giuseppe Fruzzetti di Carrara;

PRESO ATTO dei risultati delle verifiche di stabilità del pendio sia allo stato attuale che allo stato di progetto eseguite dall' Ing. Giuseppe Fruzzetti di Carrara

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dal C.F.S. di Massa-Carrara con nota n. 4526 del 20 dicembre 2002;

PRESO ATTO che dai calcoli strutturali di progetto e dalle verifiche di stabilità eseguite le opere risultano compatibili con la natura dei terreni e le caratteristiche idrogeologiche del sito;

RITENUTO comunque che per assicurare la corretta esecuzione dei lavori ed il loro svolgimento in sicurezza sia opportuno fare proprie le prescrizioni riportate nel verbale del CFS sopra richiamato;

A U T O R I Z Z A

nei soli riguardi del vincolo idrogeologico, come previsto dall'art. 85 del Regolamento di attuazione della L.R.T. 39/00, fatti salvi eventuali diritti di terzi e l'osservanza di altre disposizioni di legge vigenti in materia, la **Ditta Lardo di Colonnata Snc** all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di due fabbricati in Loc. Trina di Bedizzano, sui terreni distinti al N.C.E.U. al Fg.45 Mappale n.513 - Comune di Carrara, a condizione che siano rispettate le seguenti **prescrizioni**:

1. qualora durante l'esecuzione dei lavori o successivamente si dovessero manifestare preoccupazioni in ordine al dissesto idrogeologico il richiedente dovrà comunicarlo tempestivamente a codesto Ente, e provvedere immediatamente alla realizzazione di tutte le opere necessarie per ripristinare la situazione iniziale di equilibrio geomorfologico che gli verranno imposte, ivi compresa la rimozione della struttura;
2. tutte le acque provenienti dai manufatti in progetto e dalle aree non permeabili, dovranno essere raccolte e canalizzate a valle lungo idonee direttrici di flusso idrico, avendo cura di evitare danni ai terreni circostanti ed in particolare si dovranno evitare il ristagno localizzato delle acque, le erosioni dei terreni e l'insorgere di fenomeni di denudamento del suolo;
3. tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare che nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento (aree di riporto, terreni instabili) le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza;
4. durante l'esecuzione delle opere dovrà essere sempre assicurato il regolare deflusso delle acque adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare fenomeni di ristagno e di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi;
5. dovrà essere garantita la perfetta impermeabilizzazione dell'area dell'impianto di fitodepurazione in modo da evitare infiltrazioni di liquami o acque in eccesso nel sottosuolo;
6. tutte le opere di contenimento dovranno essere ammorsate al substrato roccioso;
7. durante l'esecuzione dei lavori, ed in particolare nel corso delle opere di scavo, riporto e movimentazione del terreno, dovrà essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, adottando eventualmente ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque;
8. durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque, non devono essere collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque, devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti e non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo per evitare sovraccarichi sugli stessi.
9. È fatto divieto di scaricare materiale terroso o litoide all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale e lungo i pendii circostanti l'area edificabile;
10. l'area di cantiere e quella interessata dall'apertura della viabilità di servizio temporanea dovranno essere ripristinate a fine lavori riproponendo lo stato di fatto antecedente l'inizio dei lavori stessi;
11. fatto salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f bis) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, e dall'art. 34 del Regolamento Regionale 17 luglio 2001, n.32/R, la terra di risulta da scavi o movimenti di terreno in genere, eseguiti per opere di modesta entità, può essere conguagliata in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque;

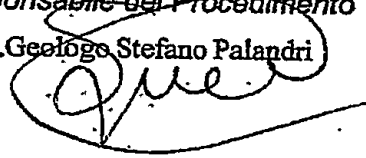
- 
12. il materiale in esubero dovrà eventualmente essere conferito a discarica autorizzata, presentando a questo ufficio la certificazione dell'avvenuto smaltimento;
 13. eventuali riporti di terreno dovranno essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni;
 14. nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi;
 15. la realizzazione di opere di contenimento dovrà avvenire prima dell'inizio della stesa del terreno di riporto;
 16. dovrà essere previsto l'immediato inerbimento delle scarpate degli accumuli di terreno di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione superficiale e dilavamento;
 17. al termine dei lavori dovrà essere prodotta una relazione a firma del geologo e del Direttore Lavori, attestante la rispondenza delle indagini, le eventuali discordanze con le ipotesi progettuali ed i conseguenti interventi eventualmente adottati in corso d'opera;
 18. per quanto non specificamente indicato nelle presenti prescrizioni dovrà essere integralmente rispettato il progetto allegato.

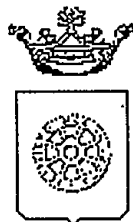
Il richiedente è ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**
(Dott. Agr. Giovanni MENNA)



U.O. Vincolo Idrogeologico
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Geologo Stefano Palandri





Comune di Carrara

COMUNE DI CARRARA
SETTORE URBANISTICA

IL DIRIGENTE

AUTORIZZAZIONE N.117 del 21/12/2002

RICHIAMATA l'autorizzazione ex art. 151 del D.Lgs 490/99 recante data 11.9.2002 intestata alla S.n.c. Lardo di Colonnata relativa al progetto inerente i lavori di riutilizzo del fabbricato sito in Bedizzano loc. Tina Via comunale di Colonnata 2/A;

PRESO atto che l'autorizzazione di cui sopra è stata vistata in data 15 /11/2002 con la dicitura: "Non si propone l'annullamento ex art. 151 D.lgvo 490/99 "dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio , per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Pisa;

ATTESO che in data 31/10/2002 la Societa' di cui sopra ha presentato nuove tavole progettuali per il riutilizzo del fabbricato in questione contenenti le indicazioni della Soprintendenza di Pisa;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla revoca della precedente autorizzazione del 11.9.2002 ed al rilascio di una nuova autorizzazione ex art. 151 del D.Lvo 490/99;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, come modificato da ultimo dal T.U. citato, con il quale sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali, per quanto attiene alla loro individuazione, tutela e relative sanzioni;

VISTA la L.R. del 2.11.1979 n. 52 e successive modifiche ed in particolare:

- l'art. 2, con il quale sono state sub - delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di beni culturali e ambientali;
- l'art. 4, che stabilisce che gli atti relativi alle funzioni indicate in oggetto dovranno essere adottati in ogni Comune previo parere del Collegio degli Esperti, di cui all'art. 10, c.2, L.R. 52/99 nei casi in cui sia necessaria la concessione edilizia di cui alla Legge 28.1.1977, n. 10 e l'autorizzazione ex art. 48 della Legge del 5.8.1978 n° 457;

VISTA la Legge Regionale del 19.04.1993 n° 24;

VISTO il parere espresso dal Collegio degli Esperti, nella riunione n.24 del 09/12/2002; in merito al progetto sopra citato : "PARERE FAVOREVOLE".

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali " ed in particolare l'art.107, comma 3, lett.f), ai sensi del quale rientra nelle attribuzioni dirigenziali l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

per quanto esposto in premessa:

revoca la precedente autorizzazione emessa in data 11/9/2002

AUTORIZZA

la Ditta Lardo di Colonnata S.n.c. ad eseguire lavori di riutilizzo del fabbricato sito in Bedizzano Loc. Tina, Via Comunale di Colonnata 2/A, come da progetto presentato in data 31/10/2002, costituito da

13 tavole così numerate : n° 1-2-3.1-3.2-4-5.1-5.2-5.3-6-7-8-9-10, in atti depositate, dando atto che le nuove tavole progettuali contraddistinte con i numeri 5.1, 5.2, 5.3 e 6 contengono le indicazioni della Soprintendenza di Pisa.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, trascorsi i quali il presente atto verra' inviato alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici di Pisa Via Lungarno Pacinotti, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di annullamento previsto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs 29/10/1999, n° 490 da esercitarsi entro 60 (sessanta) dal ricevimento, da parte della stessa Soprintendenza, della documentazione tecnica. Entro il medesimo termine di 60 giorni e' consentita ai sensi del Capo III della L. 7/8/1990, n° 241 la partecipazione al procedimento, anche tramite la presentazione di documenti e memorie illustrative.

Carrara, 21 dicembre 2002

IL DIRIGENTE
Claudio Bacicalupi

